

Parti

Ricorrente: BUAK Bauarbeiter-, Urlaubs- u. Abfertigungskasse

Resistente: Gradbeništvo Korana d.o.o.

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che procedimenti aventi ad oggetto diritti a maggiorazioni della Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (cassa austriaca dei lavoratori edili, in prosieguo: la «BUAK») fatti valere nei confronti dei datori di lavoro a causa del distacco dei lavoratori il cui luogo di lavoro abituale non sia situato in Austria per prestazioni lavorative o nell'ambito di una cessione temporanea di lavoratori verso l'Austria ovvero nei confronti di datori di lavoro non aventi sede in Austria, a causa dell'impiego di lavoratori con luogo di lavoro abituale in Austria, rientrino nella «materia civile e commerciale», cui debba essere applicato il regolamento medesimo, anche nell'ipotesi in cui, pur attenendo tali diritti a maggiorazioni della BUAK a rapporti di lavoro di diritto privato e volti a garantire i diritti dei lavoratori alle ferie e alla retribuzione per le ferie derivanti dai rapporti di lavoro con i datori di lavoro, tuttavia

- il quantum sia dei diritti dei lavoratori alla retribuzione per ferie nei confronti della BUAK, sia dei diritti alle maggiorazioni della BUAK nei confronti dei datori di lavoro non sia stabilito contrattualmente o mediante accordo collettivo, bensì per mezzo di regolamento ministeriale federale,
- le maggiorazioni dovute dai datori di lavoro nei confronti della BUAK, oltre a coprire l'onere per le retribuzioni delle ferie spettanti ai lavoratori, siano parimenti volti a coprire gli oneri relativi alle spese amministrative della BUAK e
- alla BUAK, in relazione al perseguimento ed alla realizzazione dei propri diritti a dette maggiorazioni, siano attribuiti per legge poteri ulteriori rispetto a quelli di un soggetto privato
- i datori di lavoro siano obbligati, a pena di sanzione pecuniaria, a effettuare comunicazioni periodiche alla BUAK, sia in occasioni specifiche sia con frequenza mensile, utilizzando gli strumenti di comunicazione istituiti dalla BUAK, a collaborare e a consentire misure di controllo della BUAK, a concedere l'ispezione di documentazione relativa alla retribuzione, di documenti aziendali e simili documenti e a fornire informazioni alla BUAK e
- la BUAK, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione da parte dei datori di lavoro, sia legittimata a determinare le maggiorazioni dovute dai datori di lavoro sulla base dei propri rilievi, laddove, in tal caso, il diritto della BUAK alle maggiorazioni sussiste indipendentemente dalle condizioni effettive del distacco ovvero dell'impiego.

⁽¹⁾ GU 2012, L 351, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 4 ottobre 2017 —
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie / H.**

(Causa C-582/17)

(2017/C 424/35)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Appellante: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Appellato: H.

Questione pregiudiziale

Se il regolamento (UE) n. 604/2013⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (...) debba essere interpretato nel senso che solo lo Stato membro dove è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale deve determinare lo Stato membro competente, con la conseguenza che uno straniero può impugnare in sede giurisdizionale solo in quello Stato membro, ai sensi dell'articolo 27 del regolamento Dublino, un'errata applicazione di uno dei criteri di competenza di cui al capo III di detto regolamento, tra i quali l'articolo 9.

⁽¹⁾ GU 2013, L 180, pag. 31; in prosieguo: il «regolamento Dublino».

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 4 ottobre 2017 —
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie / R.**

(Causa C-583/17)

(2017/C 424/36)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Appellante: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Appellato: R.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il regolamento (UE) n. 604/2013⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (...) debba essere interpretato nel senso che solo lo Stato membro dove è stata presentata per la prima volta la domanda di protezione internazionale deve determinare lo Stato membro competente, con la conseguenza che uno straniero può impugnare in sede giurisdizionale solo in quello Stato membro, ai sensi dell'articolo 27 del regolamento Dublino, un'errata applicazione di uno dei criteri di competenza di cui al capo III di detto regolamento, tra i quali l'articolo 9.
- 2) In che misura, al fine di rispondere alla prima questione, sia rilevante che nello Stato membro dove la domanda di protezione internazionale è stata presentata per la prima volta su detta domanda sia già stata adottata una decisione oppure che lo straniero abbia tempestivamente revocato detta domanda.

⁽¹⁾ GU 2013, L 180, pag. 31; in prosieguo: il «regolamento Dublino».

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret (Danimarca) il 12 ottobre 2017 —
Skatteministeriet / Baby Dan A/S**

(Causa C-592/17)

(2017/C 424/37)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Vestre Landsret

Parti

Ricorrente: Skatteministeriet

Resistente: Baby Dan A/S